

Il lecito utilizzo del *trust* per la regolamentazione dei rapporti familiari e successori

di CHIARA CERSOSIMO

Sebbene l'istituto del *trust* possa essere utilizzato in maniera fraudolenta, tale da disattendere le norme sull'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché i principi generali in materia successoria, sussistono dei margini, nel nostro ordinamento, entro i quali, anche nell'ambito dei suddetti rapporti familiari e successori, può farsi lecitamente ricorso a tale istituto.

In particolare, la norma di cui all'art. 356 c.c., offre al donante o al testatore la possibilità di nominare un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati in eredità ad un minore. I poteri di cui il disponente può investire il curatore sono vastissimi e possono arrivare ad includere il compimento di atti di straordinaria amministrazione, senza la necessità di alcun controllo giudiziario (contrariamente a quanto previsto dagli artt. 374 e 375 c.c. per il tutore).

La nomina del curatore esclude completamente dalla gestione e dall'amministrazione dei beni i titolari della responsabilità genitoriale sul minore. I beni affidati al curatore restano segregati, al pari di quanto accade per i beni conferiti in *trust*, cosicché il minore non potrà compiere atti sua sponte e i creditori del curatore non potranno aggredirli. La *ratio* della norma di cui all'art. 356 c.c. è stata individuata, dalla dottrina più autorevole, nella tutela dell'interesse del minore a conseguire un lascito ogniqualvolta il disponente, per mancanza di fiducia verso il genitore esercente la responsabilità genitoriale, sarebbe indotto ad astenersi dal compiere l'atto di liberalità. Quest'ultimo, nominando un curatore di particolare competenza, che sostituisca *in toto* il genitore nell'amministrazione e nella gestione dei beni oggetto della liberalità, viene indotto al compimento dell'atto. Pertanto, l'esclusione del genitore dall'amministrazione dei beni attribuiti ai figli minorenni e l'attribuzione di compiti gestori ad un terzo, quale il *trustee*, non integrerebbe la violazione di alcuna norma imperativa, bensì una possibilità offerta al donante o al testatore, pienamente legittima, in quanto prevista dall'ordinamento e confermata dalla giurisprudenza. Non sembrerebbe, quindi, discutibile la legittimità dell'atto istitutivo del *trust*, presentandosi pienamente compatibile con lo spirito di liberalità, alla base di tale istituto. Tantomeno sarebbe logico consentire al giudice di valutare le ragioni che hanno indotto il disponente al compimento dell'atto di liberalità, con riferimento all'inidoneità del genitore dei beneficiari minorenni a gestire e amministrare il patrimonio conferito in *trust*. Una valutazione siffatta finirebbe, pertanto, per tradursi in un'inammissibile limitazione della liberalità, quale fondamento dello stesso *trust*.

Con riferimento, invece, alla possibile lesione, ad opera del *trust*, dei principi generali in materia successoria, l'unica tipologia di *trust* che possa astrattamente configurare un patto successorio istitutivo, vietato *ex art.* 458

c.c., sarebbe quello il cui atto istitutivo prevedesse l'irrevocabilità tanto dell'istituto quanto dei beneficiari. È agevole notare, però, che quando viene costituito un *trust* non si configura alcun patto tra il disponente e i beneficiari, né tantomeno, essendo l'atto istitutivo un atto unilaterale, tra il disponente ed il *trustee*. L'assenza del patto sembrerebbe, dunque, dirimente, in ordine all'impossibilità di ricondurre il *trust* al patto successorio. Secondariamente, compiuto l'atto dispositivo, il dante causa perde ogni facoltà sui cespiti alienati al *trustee*, mentre nei patti successori l'effetto dispositivo deve, in ogni caso, attendere la morte del disponente. È, dunque, la natura di atto *mortis causa* del patto successorio e la configurabilità del *trust* quale atto *inter vivos* che osta all'assimilazione delle due figure. Hanno natura di atto *inter vivos* tanto l'attribuzione dei beni al *trustee* quanto quella ai beneficiari. La Cassazione, del resto, ha da tempo circoscritto la portata applicativa dell'art. 458 c.c., individuando gli elementi che devono necessariamente sussistere per la configurazione di un patto successorio. In particolare, deve essere accertato che: 1) il *vinculum iuris* creato abbia la specifica finalità di costituire, trasmettere, modificare ed estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) la cosa o i diritti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione, privandosi dello *ius poenitendi*; 3) l'acquirente abbia contratto come avente diritto alla successione; 4) il pattuito trasferimento dal promittente al promissario sarebbe dovuto avvenire *mortis causa*.